

Responsabilità per danno da prodotti

Dal 1° gennaio 1994 è in vigore la Legge federale sulla responsabilità per danno da prodotti (LRDP). Questa si basa sulla direttiva europea 85/374/CEE relativa alla responsabilità per danno da prodotti. La legge inasprisce la responsabilità del produttore, rafforza i diritti del consumatore e adegua le condizioni di concorrenza a quelle dell'Ue.

A quali prodotti ci si riferisce?

La legge si applica a ogni bene mobile, ovvero fisicamente limitabile, anche se incorporato in altro bene mobile o immobile e anche all'elettricità. Sono esclusi i prodotti agricoli del suolo e quelli dell'allevamento, della pesca e della caccia che non abbiano subito trasformazioni.

Cosa si intende per responsabilità per danno da prodotti?

Per responsabilità per danno da prodotti si intende che il produttore è responsabile del danno causato da un difetto del suo prodotto in commercio. Ciò significa:

- il prodotto deve avere un **difetto**
- il prodotto deve essere stato messo **in circolazione ovvero inserito nel canale di distribuzione**
- il difetto del prodotto deve aver causato un **danno consequenziale** (non il danno al prodotto stesso)

Chi è responsabile?

Il **produttore** è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto finito. Sono equiparati al produttore:

- il produttore della materia prima o di un componente,
- la persona che nell'esercizio di un'attività commerciale importi i prodotti (importatore),
- la persona che si presenti come produttore apponendo il proprio nome o marchio sul prodotto altrui,
- il fornitore o commerciante se non è possibile risalire al produttore o all'importatore.

Quali sono i principi?

1. Responsabilità

La legge stabilisce che il produttore è responsabile del danno cagionato da un difetto del suo prodotto (responsabilità per colpa o responsabilità causale). Il produttore deve dunque rispondere dei difetti anche se non ne ha colpa.

2. Difetto

Un prodotto è difettoso, quando non offre la sicurezza che il consumatore può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze. Sono determinanti le aspettative obiettivate e reali dell'utilizzatore o consumatore medio (idealtipico). Pertanto, i produttori devono applicare le relative norme ovvero fabbricare il prodotto secondo l'attuale stato dell'arte generalmente riconosciuto. Inoltre, i produttori devono tener conto della prevedibile evoluzione futura della tecnica.

L'aspettativa di sicurezza dei consumatori va valutata in base ai seguenti punti.

- **Il modo di presentare il prodotto** (presentazione del prodotto, istruzioni per l'uso/la manutenzione, marchi di qualità e avvertenze, confezione, pubblicità ecc.)
 - Le indicazioni e le descrizioni del prodotto, le assicurazioni delle caratteristiche e qualsiasi altra indicazione devono essere facilmente comprensibili; gli avvertimenti devono essere corretti e insistenti, ben visibili e indelebili per tutta la vita del prodotto.
 - I messaggi pubblicitari relativi alla sicurezza del prodotto devono essere tecnicamente corretti e privi di promesse assolute.
- **Uso al quale può essere ragionevolmente destinato**
 - uso secondo destinazione del prodotto
 - probabile uso improprio prevedibile
- **Momento di messa in circolazione del prodotto**

Sono determinanti le circostanze al momento della messa in circolazione del prodotto. Un prodotto non è difettoso unicamente perché più tardi è stato messo in circolazione un prodotto migliorato.

3. Danno

La legge concerne danni a persone o cose riconducibili a un prodotto difettoso. La cosa danneggiata o distrutta deve essere stata destinata all'uso o consumo privato (al contrario dell'uso professionale o commerciale) ed essere stata usata principalmente a tale scopo dal danneggiato. Il danno al prodotto difettoso stesso non viene rilevato. Inoltre, il danneggiato deve assumersi i danni materiali fino a CHF 900.--.

4. Esclusione della responsabilità

A determinate condizioni la responsabilità è esclusa. Questo è il caso se il produttore può provare che

- non ha messo in circolazione il prodotto,
- il difetto non esisteva al momento della messa in circolazione del prodotto,
- non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per qualsiasi altra forma di distribuzione a scopo economico, né l'ha

fabbricato o distribuito nell'esercizio della sua attività professionale,

- lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento in cui ha messo in circolazione il prodotto non permetteva di riscontrare l'esistenza del difetto (rischi legati all'evoluzione del prodotto),
- il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a una norma giuridica vincolante emanata dalle autorità,
- il difetto è dovuto alla concezione del prodotto in cui è stata incorporata la parte o la materia prima o alla conformità di questa alle istruzioni date dal produttore che l'ha utilizzata.

La cura adottata - anche se è stata elevatissima - non ne fa parte.

5. Indicazioni complementari

- La legge sulla responsabilità per danno da prodotti vige solo per i prodotti commercializzati dopo il 1° gennaio 1994.
- È nullo qualsiasi patto che escluda o limiti la responsabilità per danno da prodotti.
- Il danneggiato deve chiedere il risarcimento entro 3 giorni calcolati dal giorno in cui è venuto o avrebbe dovuto venire a conoscenza del danno, del difetto e del produttore. Il diritto al risarcimento si estingue alla scadenza di 10 anni dal giorno in cui il produttore o l'importatore ha messo in circolazione il prodotto. Con una querela entro questi 10 anni, è possibile rispettare il termine. Resta in ogni caso riservato l'esercizio di diritti di risarcimento basati su altre disposizioni del diritto della responsabilità civile svizzero.

Misure per ridurre i rischi legati alla responsabilità per danno da prodotti

- Migliorare i processi di produzione (sistema per garantire la qualità).
- Testare in modo accurato il prodotto ed effettuare un ampio controllo finale dei prodotti finiti.
- Documentare in modo ineccepibile le fasi del prodotto dallo sviluppo fino alla vendita.
- Scegliere l'imballaggio e il trasporto più adatto per il prodotto.
- Osservare il prodotto dopo averlo messo in circolazione (p. es. osservare l'uso e la validità del prodotto, raccogliere e valutare le notificazioni di difetto e di danno).
- Organizzare le misure di sicurezza necessarie e idonee per ridurre i pericoli provenienti dai difetti scoperti (p. es. eliminare i difetti, modificare le indicazioni o le istruzioni per l'uso, avvertimenti, richiami).
- Sviluppare conseguentemente il prodotto, e la presentazione di questo (istruzioni per l'uso e avvertimenti), con l'obiettivo di voler raggiungere sempre il massimo della sicurezza.